CAPITOLATO AMMINISTRATIVO per l'alienazione, mediante l'istituto della permuta, di apparecchiature elettriche ed elettroniche – settore telematica - non più idonee a soddisfare le esigenze istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, relativa al lotto _____ "_____", a cura dell'operatore economico "_____" di _____.

ARTICOLO 1

OGGETTO E PREZZI DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto l'alienazione, mediante l'istituto della permuta, di apparecchiature elettriche ed elettroniche – settore telematica- non più idonee a soddisfare le esigenze istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, relative al lotto _____ "_____", di seguito elencate:

- computer portatili e fissi, al prezzo di € ========== (==========) al kg.;
- multifunzioni, stampanti e fax, al prezzo di € ========== (==========) al kg.;
- fotocopiatori e scanner, al prezzo di € ========== (==========) al kg.;
- server, al prezzo di € ========== (==========) al kg.;
- accessori networking, al prezzo di € ========== (==========) al kg.;
- proiettori, al prezzo di € ========== (==========) al kg.;
- telefoni fissi da scrivania e cordless, al prezzo di € ========== (==========) al kg.;
- segreterie e centraline telefoniche, al prezzo di € ========== (==========) al kg.;
- telefoni cellulari, palmari e tablet, al prezzo di € ========== (==========) al kg.;
- monitor e televisori CRT/LCD/PLASMA/LED, al prezzo di € ========== (==========) al kg.;
- UPS e gruppi di continuità, al prezzo di € ========== (==========) al kg.,

per un importo complessivo di € ========== (==========), determinato moltiplicando il "montante offerto" per il lotto in argomento (determinato

sommando i singoli importi offerti) per il numero complessivo dei kg. previsti per il presente lotto (pari a _____ Kg.).

L'Accordo Quadro è stipulato con un solo operatore economico, ai sensi del comma 3 dell'art. 51 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Scopo del presente Accordo Quadro è fissare i limiti e le condizioni degli atti di adesione (contratto esecutivo e/o ordinativo attuativo), basati su di esso e stipulati dai Funzionari Delegati degli Enti/Distaccamenti, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Pertanto, dopo la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, senza nuovo confronto competitivo ed al sorgere delle esigenze, gli Enti/Distaccamenti dell'Arma dei Carabinieri procederanno all'alienazione, mediante l'istituto della permuta, delle citate apparecchiature.

Il presente Accordo Quadro è fonte di obbligo a contrarre per i successivi atti di adesione in capo all'operatore economico contraente, mentre non è fonte del medesimo obbligo in capo all'A.D.

L'operatore economico dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il capitolato tecnico, definisce in modo vincolante e completo gli impegni assunti con il presente atto.

ARTICOLO 2

CONDIZIONI GENERALI

Per il presente atto vengono osservate le norme in vigore nonché quelle relative a:

- Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18.11.1923, n. 2440);
- Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 23.05.1924, n. 827);
- art. 545 del D.lgs 15 marzo 2010, n.66 "Codice dell'Ordinamento militare";

- artt. 569 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.";
- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);
- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 "Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture",

che l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte senza che siano allegate all'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 99 del R.C.G.S.. In aggiunta delle citate norme vengono osservate le condizioni di seguito riportate.

ARTICOLO 3

TERMINI DI ADEMPIMENTO E DURATA

Il presente Accordo Quadro ha una durata di **48 (quarantotto) mesi** a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica - effettuata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) – all'operatore economico, da parte dell'A.D., del decreto di approvazione dell'Accordo Quadro a cura della competente Autorità.

Tale durata costituisce il termine ultimo entro il quale l'A.D. potrà procedere all'affidamento dei singoli atti di adesione (contratto esecutivo/ordinativo attuativo).

Trascorsi novanta giorni dalla data di stipulazione dell'Accordo Quadro, senza che lo stesso sia stato approvato, l'operatore economico può liberarsi dagli impegni assunti con istanza motivata inoltrata all'A.D.. Tale istanza rimane comunque priva di effetti se, prima che pervenga all'A.D., il decreto di approvazione sia stato già emesso. In ogni caso, il contraente dichiarato sciolto dall'impegno assunto non può pretendere compenso di sorta, a qualsiasi titolo.

In caso di mancata approvazione dell'Accordo Quadro l'operatore economico ha diritto soltanto al rimborso, senza interessi, delle somme versate a titolo di

spese contrattuali.

All'atto della stipula dell'atto di adesione, l'operatore economico dovrà comunicare al D.E.C periferico il nominativo e i recapiti telefonici/email del "Referente tecnico".

A decorrere dalla data di stipula dell'atto di adesione, l'operatore economico dovrà invece fornire:

- entro 30 (trenta) giorni solari e senza oneri per l'A.D idonei contenitori adeguati in relazione alle varie tipologie delle apparecchiature e conformi alle normative tecniche di riferimento;
- entro 15 (quindici) giorni un elenco del personale, completi di dati anagrafici ed estremi identificativi di un documento di identità valido, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica o aggiornamento.

Il D.E.C periferico attiverà, a chiamata, il ritiro per una o più tipologie di apparecchiature, nei limiti di n. 6 ritiri nell'arco di un periodo di 12 mesi di vigenza dell'atto di adesione.

Entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi (lun – ven) dalla chiamata, l'operatore economico provvederà a ritirare le apparecchiature e a verificare, mediante apposito strumento di misurazione, in contraddittorio con il D.E.C periferico o suo delegato, il peso in kg delle apparecchiature da ritirare. Al termine delle citate operazioni, l'operatore economico dovrà compilare, in duplice copia, una "distinta di ritiro" (All.3 del capitolato tecnico) che dovrà essere sottoscritta dal D.E.C periferico o suo delegato. Successivamente, l'operatore economico provvederà quindi al ritiro dei contenitori pieni con contestuale consegna di altrettanti contenitori vuoti.

Il D.E.C periferico, sulla base della "distinta di ritiro", elaborerà ed invierà all'Ufficio Logistico dell'Ente/Distaccamento la scheda di quantificazione che indicherà l'importo che l'operatore economico dovrà corrispondere

all’Ente/Distaccamento cedente i beni.

L’Ufficio Logistico indicherà al Funzionario Delegato, rispettando le vigenti disposizioni logistiche a riguardo, i beni/servizi/materiali da richiedere all’operatore economico in controprestazione. Il valore della controprestazione deve essere comprensiva di IVA.

La verifica di conformità delle controprestazioni fornite dall’operatore economico sarà effettuata dall’Ente/Distaccamento che, nell’atto di adesione, indicherà la tempistica entro la quale dovrà essere fornita la controprestazione.

Eventuali scioperi delle maestranze presso l’operatore economico, purché tempestivamente denunciati e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'A.D., daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, quelli cioè che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda.

L’Amministrazione, anche in caso di maggior durata del periodo di chiusura degli stabilimenti (che dovrà comunque essere comunicato), non potrà autorizzare uno spostamento dei termini in misura superiore, per anno solare, a:

- 15 giorni solari, per il periodo dal 22 dicembre al 6 gennaio (festività natalizie);
- 30 giorni solari, per il periodo di ferie estive.

L’istanza, corredata da documentazione giustificativa, dovrà pervenire all’Ente Stipulante all’indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio Amministrativo e dell’Ufficio Logistico dell’Ente/Distaccamento interessato, prima dell’inizio del periodo di chiusura degli stabilimenti, pena il mancato riconoscimento del prolungamento dei termini contrattuali.

ARTICOLO 4

MODIFICHE E VARIANTI

Se nel corso dell'esecuzione del servizio si rendesse necessario apportare modifiche o varianti contrattuali, si procederà ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236.

ARTICOLO 5

CAUZIONE

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Accordo Quadro e dai discendenti atti di adesione, la ditta presta valida cauzione a mezzo _____ n. _____ emessa in data _____ dalla_____ per un importo di € _____.

La suddetta cauzione, che copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, sarà svincolata nei termini e modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50.

ARTICOLO 6

PENALITA'

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali di ogni singolo atto di adesione, ciascun Ente/Distaccamento procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

(a) Ritardo nella fornitura di contenitori.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo (inteso lun. - ven. /festivi esclusi) verrà applicata una penale di € 20,00 (venti/00).

(b) Ritardo nel ritiro delle apparecchiature.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo (inteso lun. - ven. /festivi esclusi) verrà applicata una penale di € 20,00 (venti/00).

In caso di ulteriori eventuali inadempienze relative alle prescrizioni del capitolato tecnico, sarà applicata, per ogni inadempienza, una penalità da € 50,00 a € 500,00, che sarà prevista nei singoli atti di adesione e valutata da

apposita Commissione.

In caso di ripetute risoluzioni contrattuali periferiche, l'Arma dei Carabinieri, attraverso il D.E.C centrale, si riserva di valutare, in relazione affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero Accordo Quadro.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto – tramite PEC – dai RUP periferici all'operatore economico, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'inadempienza, il quale dovrà comunicare in ogni caso per iscritto – tramite PEC - le proprie deduzioni/giustificazioni al RUP periferico, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.

Qualora le giustificazioni addotte dall'operatore economico, a giudizio insindacabile del RUP periferico, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine previsto, saranno applicate all'operatore economico le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Ente/Distaccamento procederà, con apposita comunicazione, ad incamerare le penali, indicando il conto corrente su cui effettuare il versamento, dando all'operatore economico un congruo termine di adempimento; decorso il quale, il Funzionario Delegato dell'Ente/Distaccamento procederà a trattenere le somme sulla garanzia definitiva.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Arma dei Carabinieri di chiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno

essere presentate al Servizio Amministrativo dell'Ente/Distaccamento amministrativo che ha emesso l'atto di adesione – *pena decadenza* - entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione tramite PEC, con la quale è stata segnalata l'applicazione della penalità.

ARTICOLO 7

CONTROPRESTAZIONI

La permuta tra i materiali ceduti dall'A.D. e beni forniti/servizi prestati dall'operatore economico avverrà secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche.

Le controprestazioni che l'operatore economico dovrà garantire saranno affidate dal Funzionario Delegato dell'Ente/Distaccamento, nel rispetto dei criteri e dei principi previsti dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 8

OBBLIGO DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'operatore economico si impegna ad osservare scrupolosamente quanto stabilito dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 9

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136 il presente Accordo Quadro sarà immediatamente risolto nel caso in cui si dovessero eseguire transazioni senza avvalersi del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 10

CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

Qualora un evento di forza maggiore impedisca all'operatore economico di rispettare i termini di adempimento fissati dal capitolato tecnico allegato al presente Accordo Quadro, lo stesso dovrà informare **senza ritardo** l'Amministrazione, facendo pervenire – esclusivamente a mezzo PEC – all'Ufficio Bilancio (crm38896@pec.carabinieri.it), all'Ufficio Approvvigionamenti (crm38895@pec.carabinieri.it) ed al Centro Unico Contrattuale (crm42529@pec.carabinieri.it), formale istanza, corredata da idonea documentazione, con la quale chiede la proroga dei termini di esecuzione contrattuale/sospensione/risoluzione ex art. 1467 c.c..

Si precisa che:

- l'istanza pervenuta con modalità differenti da quelle sopra riportate non darà diritto ad alcun riconoscimento, stante l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di procedere ad una adeguata istruttoria;
- la comunicazione non dà di per sé stessa diritto allo spostamento dei termini contrattuali, che continuano comunque a decorrere.

Ai fini del presente articolo costituisce "forza maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza che impedisce all'operatore economico di adempiere, nei termini previsti, ad una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui provi:

a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della stipula del presente accordo quadro;
c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati;
d) che l'evento stesso non dipenda da azioni o omissioni dirette o indirette dello stesso operatore economico.

In mancanza di prova contraria, si presumono soddisfatte le condizioni di cui alle lett. a) e b) al verificarsi dei seguenti eventi:

- guerra, ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione

militare;

- guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
- atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
- peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
- conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

L'inadempimento di un terzo o subfornitore non può di per sé costituire "forza maggiore", dovendo l'operatore economico dimostrare la sussistenza dei quattro requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).

Sull'istanza pervenuta l'Amministrazione dovrà pronunciarsi entro n. 30 (trenta) giorni solari, con provvedimento motivato, dopo aver valutato la documentazione giustificativa prodotta dall'operatore economico alla luce di una serie di circostanze quali, a titolo esemplificativo: il momento della sottoscrizione del contratto, l'oggetto della prestazione, i termini previsti per l'adempimento, la possibilità di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilità da parte dell'operatore economico.

Detta valutazione sarà eseguita, per conto dell'Amministrazione, dal Direttore dell'Esecuzione, eventualmente coadiuvato da apposita commissione.

Qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di un evento temporaneo configurabile quale "forza maggiore", potrà:

- concedere la proroga dei termini di esecuzione contrattuale;

- disporre la sospensione delle forniture, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, per il tempo strettamente necessario, esonerando l'operatore economico solo nella misura in cui e fino a quando l'evento impedisca l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'operatore economico dovrà, pertanto, informare senza ritardo l'Amministrazione non appena l'evento invocato cessi di impedire l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. L'inizio e la fine del periodo di sospensione saranno verbalizzati e dopo la sospensione i termini di esecuzione di cui all'art. 3 ricominceranno a decorrere.

Qualora invece la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare l'Amministrazione, in maniera sostanziale, dell'interesse all'esecuzione contrattuale, potrà risolvere il contratto ex art. 1467 c.c., dandone comunicazione all'operatore economico. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, il contratto potrà essere risolto ove la durata dell'impedimento superi i 120 (centoventi) giorni solari dalla data di notifica all'operatore economico – effettuata a mezzo PEC - del verbale di sospensione.

In caso di risoluzione, o qualora una delle due parti abbia tratto un beneficio dall'esecuzione del contratto prima della sua risoluzione, la stessa sarà tenuta ad indennizzare l'altra parte in misura corrispondente al valore di tale beneficio.

L'operatore economico che invochi con successo l'applicazione della presente clausola è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per inadempimento, a partire dalla data di notifica – effettuata esclusivamente a mezzo PEC – del provvedimento motivato con il quale l'Amministrazione, dopo aver valutato in concreto la sussistenza dei presupposti, si esprime sull'istanza presentata.

L'operatore economico è tenuto comunque ad adottare tutte le misure atte a limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie

obbligazioni contrattuali e comunque a provare l'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.

Si precisa che quanto previsto nei commi precedenti non riconosce l'automatica esclusione delle responsabilità connesse all'inadempimento delle obbligazioni contrattuali, ma soltanto l'obbligo per l'Amministrazione di procedere agli adempimenti istruttori di cui sopra.

ARTICOLO 11

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'operatore economico si obbliga a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'operatore economico si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo Quadro, le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- continuare ad applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano

l'operatore economico anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 12

VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

L'eventuale cessione d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno effetto nei confronti della stazione appaltante fintanto che l'operatore economico -*ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione* - non abbia effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Nei sessanta giorni solari successivi alla comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità dell'appalto laddove non risultino sussistere i requisiti di cui al libro II del D. Lgs. 06 settembre 2011, n. 159.

ARTICOLO 13

SUBAPPALTO

(da inserire se l'appaltatore ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

In linea con quanto previsto nel bando di gara ed in relazione a quanto espressamente richiesto dall'operatore economico all'atto dell'offerta, è ammesso il subappalto nei termini e limiti indicati dall'art. 105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

(da inserire se l'appaltatore non ha presentato istanza di subappalto in sede di gara)

Il subappalto **non è ammesso** stante la mancata presentazione in sede di gara da parte dell'operatore economico di specifica istanza.

ARTICOLO 14

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Accordo Quadro, mentre vincola l'operatore economico sin dal momento della sottoscrizione, non impegna l'A.D. finché non sarà stato approvato dalla

competente Autorità.

ARTICOLO 15

DECADENZA DAI DIRITTI

Rimane espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che la ditta ritenga spettarle in dipendenza dell'Accordo Quadro, ove non siano proposti, con apposita istanza all'A.D. nel termine di 90 (novanta) giorni solari a decorrere dalla data di ultimazione della controprestazione.

ARTICOLO 16

SPESE INERENTI ALL'ACCORDO QUADRO

L'operatore economico contraente, nel formulare l'offerta economica, ha tenuto conto dei seguenti articoli:

- art. 62 del R.C.G.S. (*R.D. del 23 maggio 1924, n. 827*) per il quale le spese inerenti al contratto sono a carico della ditta;
- art. 90 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633 (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul Valore Aggiunto*);
- art. 38 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 634 (*Disciplina dell'imposta di registro*);
- art. 1 della Legge 27 dicembre 1975, n. 790 che aggiunge l'art. 16/bis al R.D. 18.11.1923, n. 2440.

Inoltre, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (*Disciplina dell'imposta di bollo*) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nella misura prevista dalla legge, i sottonotati documenti:

- verbali di consegna/riconsegna materiali alla ditta per l'esecuzione delle lavorazioni;
- verbali di consegna/riconsegna materiali alla Difesa;

- verbali di collaudo delle forniture;
- istanza di reiscrizione in bilancio dei fondi andati in perenzione;
- richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'operatore economico, in base all'art. 8 del citato D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario.

Al presente atto si applicano, altresì, le norme del D.M. 22 febbraio 2007 (Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica).

ARTICOLO 17

SPESE DI PUBBLICITA'

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito con Legge n. 221/2012 e art. 216, comma 11 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e D.M. 2 dicembre 2016 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.2017, n. 20, l'aggiudicatario dei contratti pubblici è tenuto a rimborsare all'A.D. le spese di pubblicità relative ai bandi e agli avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici, secondo le disposizioni del Codice, nel termine di 60 giorni solari decorrenti dall'aggiudicazione. Per quanto attiene, invece, le sole spese di "*post informazione*", le stesse dovranno essere versate entro 60 giorni solari dal ricevimento della richiesta di rimborso dell'A.D., inviata a mezzo PEC, nella quale saranno indicati gli importi da versare.

Il versamento deve essere effettuato presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato, sul Capo XVI, Capitolo 3580 – "*Entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della Difesa, Art. 3 Recuperi Restituzioni e Rimborsi vari".* Oltre che a mezzo c/c postale, il predetto versamento può avvenire anche con bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN "IT95U0100003245348016358003", la causale ed il codice fiscale del versante.

Qualora il rimborso non sia compiuto entro il predetto termine, si procederà al recupero della somma dovuta con ritenuta operata sul primo pagamento utile da eseguire nei confronti dell'appaltatore. All'A.D. spettano gli interessi legali per il ritardato pagamento/rimborso delle spese di pubblicità da parte dell'aggiudicatario, che dovranno essere calcolati a decorrere dal 60° giorno solare successivo all'aggiudicazione e/o dal ricevimento della richiesta di pagamento inviata tramite PEC.

ARTICOOLO 18

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'operatore economico ha l'obbligo di mantenere riservate le informazioni delle quali sia venuto in possesso, o comunque a conoscenza, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, di non divulgarle in alcun modo ed in qualsiasi forma, e di non farne uso per scopi diversi da quelli strettamente necessari ai fini della sottoscrizione del presente Accordo Quadro e per gli adempimenti connessi alla gestione dello stesso.

Tale obbligo permane anche successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro, o comunque in caso di cessazione per qualunque causa del rapporto contrattuale.

Tale obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo Quadro, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni e i documenti che siano o divengano di dominio pubblico.

L'operatore economico è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti e consulenti, nonché dei propri subappaltatori e dei dipendenti e consulenti di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma.

In caso di inosservanza del suddetto obbligo l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro, fermo restando il diritto al

risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ARTICOLO 19

CONTROVERSIE

Per le controversie eventualmente sorte nella interpretazione e nella esecuzione del presente Accordo Quadro si applicano le disposizioni del c.p.c..

ARTICOLO 20

DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi dell'atto negoziale l'operatore economico elegge il domicilio legale in _____, ove è convenuto che possono essere ad esso notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti all'Accordo Quadro. Dichiara, inoltre, che tutte le comunicazioni potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata _____. L'operatore economico è tenuto a comunicare – *a mezzo PEC* - all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio e/o della PEC dichiarati. In mancanza delle suddette comunicazioni, sono a carico dell'operatore economico tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza con particolare riferimento a quelle emergenti dell'eventuale ritardo nell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 21

ALLEGATI

1. Capitolato Tecnico.
2. Patto di integrità.